



DOCUMENTI 23 Aprile 2025

D.L. SICUREZZA: DALLA PROCURA DI FOGGIA UNA Q.L.C. SULLE NUOVE AGGRAVANTI DI CUI AGLI ARTT. 337 CO. 2 E 61 N. 11 DECIES

Memoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, 18 aprile 2025, Sost. Proc. dott.ssa Marianna Imbimbo

Pubblichiamo in allegato, per l'interesse, la memoria con la quale **la Procura di Foggia**, nell'ambito di un procedimento per resistenza a pubblico ufficiale, **ha chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale in rapporto a due disposizioni del decreto-sicurezza** (d.l. n. 48/2025) che hanno introdotto altrettante circostanze aggravanti applicabili nel caso di specie. Si tratta di una delle prime memorie con le quali a ravvisare dubbi di legittimità costituzionale sul decreto-sicurezza è un pubblico ministero.

Il caso oggetto del giudizio riguarda alcuni imputati chiamati a rispondere di **resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di due agenti di polizia giudiziaria**/di pubblica sicurezza operanti nel compartimento di polizia ferroviaria presso la stazione di Foggia. Il p.m. contestava pertanto **due nuove circostanze aggravanti** introdotte dagli artt. 11 co. 1 e 19 co. 1, lett. b), del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48: in

rapporto alle lesioni, **l'aggravante comune ex art. 61 n. 11 decies**, per aver «commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri»; in rapporto alla resistenza a pubblico ufficiale, **la neointrodotta circostanza speciale ex art. 337 co 2**, prevista per il caso in cui «la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio»**[1]**.

In relazione a tali innovazioni normative, la Procura di Foggia rileva una possibile **incompatibilità con gli artt. 3, 25, 27 e 77 co. 2 Cost.**, sollecitando il Tribunale a sollevare eccezione d'incostituzionalità. Le norme in esame, infatti, non risponderebbero a canoni di ragionevolezza e di coerenza, creando disparità di trattamento per fatti analoghi.

In secondo luogo, **l'introduzione delle aggravanti tramite decreto-legge avrebbe compresso le prerogative del Parlamento** nel processo di definizione delle scelte di criminalizzazione, **compromettendo al contempo la conoscibilità delle norme** da parte dei cittadini **per l'assenza di un adeguato periodo di *vacatio legis***.

Non sussisterebbero, infine, secondo la Procura, **i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza** prescritti dalla Costituzione. **Il decreto-legge**, infatti, **si limiterebbe a un'apodittica affermazione della sussistenza dei presupposti richiesti**, mentre la sua adozione — dopo oltre un anno di dibattito parlamentare — lascerebbe trasparire **il reale intento alla base del ricorso alla decretazione d'urgenza**: quello di «**accelerare, se non addirittura vanificare, il procedimento legislativo** ordinariamente previsto dagli artt. 72 e seguenti della Costituzione».

Il giudice **si è riservato sulla questione**, rinviando all'udienza che si terrà il 17 giugno 2025.

[1] La memoria fa in realtà riferimento, erroneamente, al comma 3 dell'art. 337 c.p. La nuova aggravante introdotta dal decreto sicurezza è invece collocata al comma 2 del medesimo articolo.